

DELIBERA N. 44/04/CSP

Archiviazione nei confronti della Società Editoriale La Nuova Sardegna S.p.a. (quotidiano “La Nuova Sardegna” del 30 gennaio 2004) per la presunta violazione dell’articolo 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 8, commi 1, 2 e 3, della Delibera n. 200/00/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l’articolo dal titolo «*Il sondaggio Le previsioni sugli schieramenti*», pubblicato dal quotidiano “*La Nuova Sardegna*” nell’edizione del 30 gennaio 2004, a pagina 7, contenente un sondaggio condotto dalla Freni di Firenze sull’esito delle prossime elezioni regionali;

CONSIDERATO che, a seguito dell’attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 11 febbraio 2004, prot. n. 211/DVeC/04), dalla pubblicazione del sondaggio in questione si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, in quanto la nota informativa, non evidenziata in apposito riquadro, è priva delle indicazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell’articolo 8, commi 1 e 3, della citata delibera n. 200/00/CSP nonché dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 28/2000 ed inoltre i risultati del sondaggio medesimo non risultano contestualmente disponibili nell’apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la richiesta di controdeduzioni trasmessa alla società Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A., editrice del quotidiano “*La Nuova*

Sardegna” dal Dipartimento garanzie e contenzioso con nota del 1° marzo 2004 (prot. n. U/01867/04/NA);

RILEVATO che la società editrice ha fatto pervenire le proprie risposte in data 5 marzo 2004 (prot. n. 5353/04/NA) e 10 marzo 2004 (prot. n. 5791/04/NA), precisando che il sondaggio in questione, considerato a carattere non elettorale, è stato precedentemente pubblicato in data 25 gennaio 2004 in conformità alle prescrizioni della delibera n. 153/02/CSP, e riprodotto, a titolo meramente informativo, nell’edizione del 30 gennaio seguente;

RILEVATO che la società editrice ha fatto pervenire la nota in data 12 marzo 2004 (prot. n. 6081/04/NA) in cui ha comunicato l’intenzione di provvedere alla rettifica del sondaggio in questione;

RILEVATO, altresì, che in data 16 marzo 2004 (prot. n. 6495/04/NA) la società editrice medesima ha fatto pervenire una successiva comunicazione recante copia dell’avvenuta rettifica, pubblicata in data 11 marzo 2004, alla pagina 4, del quotidiano in oggetto, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/2000;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l’applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui al citato articolo 10, comma 7, della legge n. 28/2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti.

Roma, 6 aprile 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari